



SACCO & PARTNERS srl

STP (Società tra Professionisti)

Dottori Commercialisti – Revisori Legali dei conti
Corporate Tax Consultancy

Sede Legale: 25124 BRESCIA, Via Rodi n.27 - Tel. 030/2426211

Ufficio di Milano: 20121 MILANO, Via Monte Napoleone n. 8

Registro Imprese di Brescia - Codice Fiscale - Partita IVA n. 02171980176 / Rea N. BS - 327414

Capitale Sociale Euro 100.000 i.v. - web site: www.saccopartners.it

e-mail: saccopartners@saccopartners.it PEC: saccopartnersservizi@legalmail.it

A tutta la Spett.le Clientela

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 12 DEL 20/07/2022
“APPROFONDIMENTO BUONI CARBURANTE D.L. 21/2022”

Argomento	Descrizione
D.L. 21/2022: Buoni benzina	<p>Il Decreto Legge n. 21/2022 del 21 marzo 2022, c.d. “Decreto Ucraina” all’art. 2 prevede la possibilità (non l’obbligo) di erogare ai propri dipendenti buoni benzina o analoghi titoli ceduti gratuitamente per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200,00 per lavoratore, purché non erogati in sostituzione di premi di risultato.</p> <p>L’intervento normativo ha l’intento di andare incontro alle difficoltà dei lavoratori dovute all’aumento generale dei prezzi causato dalla crisi russo-ucraina senza aumentare il costo del lavoro per l’azienda.</p> <p>I buoni benzina possono essere anche più di uno, purché di importo complessivo fino a euro 200,00.</p>
Circolare dell’Agenzia En- trate 27/E del 14/07/2022	<p>L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 27 del 14 luglio 2022, fornisce chiarimenti in relazione ai buoni carburante, erogabili dai datori di lavoro privati ai loro dipendenti.</p> <p>Il valore dei buoni, per l’anno 2022, non concorre alla formazione del reddito imponibile nel limite di euro 200,00 per lavoratore, in base a quanto disposto dal Decreto Legge n. 21/2022.</p> <p>In particolare, l’Agenzia chiarisce che il buono carburante beneficia dell’esenzione dalla formazione del reddito imponibile anche nel caso in cui sia erogato ad personam (dunque, non solo alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee). Viene, inoltre, confermato che il plafond di euro 200,00 è aggiuntivo rispetto a quello di euro 258,23 (fissato dal comma 3, art. 51 del TUIR per la generalità dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti) e che il superamento della soglia esente (euro 200,00), analogamente a quanto previsto per il limite di euro 258,23, comporta la tassazione dell’intero valore del buono carburante e non solo della quota eccedente.</p>
Ambito di appli- cazione	<p>Per quanto attiene ai datori di lavoro, l’agevolazione riguarda i datori di lavoro che operano nel settore privato, compresi gli enti pubblici economici, i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti. Sono, invece, escluse le amministrazioni pubbliche.</p> <p>In merito alla specifica categoria di lavoratori dipendenti destinatari dei buoni carburante, si tratta di coloro i quali producono reddito di lavoro dipendente (quindi anche co.co.co.).</p> <p>Per quanto concerne, infine, l’oggetto dell’agevolazione, l’Agenzia lo identifica nelle erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori di-</p>

Argomento	Descrizione
	pendenti per i rifornimenti di carburante per l'autotrazione come benzina, gasolio, GPL e metano, compresa la ricarica di veicoli elettrici . Deve trattarsi di erogazioni in natura, mediante documenti di legittimazione , in formato cartaceo o elettronico, con esclusione di quelle in denaro.
Beneficiari	L'Agenzia precisa che i buoni carburante possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam (dunque, non solo alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee) e senza necessità di preventivi accordi contrattuali .
Termine di erogazione	Un'ulteriore precisazione fornita dall'Agenzia riguarda l'applicazione del principio di cassa allargato all'esenzione fino a euro 200,00. Ciò comporta che sarà possibile erogare i buoni carburante fino al 12 gennaio 2023 beneficiando della relativa agevolazione valida per il periodo d'imposta 2022, fermo restando che gli stessi potranno essere utilizzati anche successivamente .
Aspetti fiscali	<p>Sotto il profilo fiscale, il bonus carburante di euro 200,00 rappresenta un'ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dal comma 3, art. 51 del TUIR per i beni ceduti e i servizi prestati ai dipendenti, limite di esenzione di euro 258,23 per ciascun periodo d'imposta. Ne consegue che, al fine di fruire dell'esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d'imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere</p> <ul style="list-style-type: none"> - un valore di euro 200,00 per uno o più buoni carburante e - un valore di euro 258,23 per l'insieme degli altri beni e servizi, compresi eventuali ulteriori buoni carburante. <p>Ai fini della tassazione, analogamente a quanto previsto per i beni ceduti e i servizi prestati il cui valore sia complessivamente di importo superiore, nel periodo d'imposta, ad euro 258,23, anche il buono carburante, il cui valore superi, nel periodo d'imposta 2022, la soglia di euro 200,00, concorre interamente a formare il reddito e non solo per la quota eccedente.</p> <p>Sotto il profilo contabile, l'Agenzia suggerisce di conteggiare e monitorare le due soglie (euro 258,23 per la generalità dei beni ceduti e dei servizi prestati ai dipendenti ed euro 200,00 per i buoni carburante) in maniera distinta: l'eventuale superamento della soglia fissata da ciascuna delle due discipline (rispettivamente il comma 3, art. 51 del TUIR per i 258,23 euro e l'art. 2 del DL n. 21/2022 per i 200,00 euro) comporterà, per il dipendente, l'integrale tassazione delle erogazioni ad essa riconducibili.</p> <p>Analogamente a quanto previsto per le erogazioni soggette al limite di euro 258,23, anche per quelle corrisposte per i rifornimenti di carburante che beneficiano dell'esenzione fino a 200,00 euro deve trattarsi di erogazioni in natura, con esclusione di quelle in denaro, per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente (ad eccezione delle esclusioni specificamente previste).</p>
Deducibilità dal reddito d'impresa	L'Agenzia delle Entrate si esprime, infine, a favore dell' integrale deducibilità del costo connesso all' acquisto dei buoni carburante dal reddito d'impresa , ai sensi dell'art. 95 del TUIR, sempreché l'erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.

Allegato: Agenzia delle Entrate, Circolare n. 27/E del 14 luglio 2022

Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

La circolare è disponibile anche sul nostro sito internet www.saccopartners.it che Vi invitiamo a consultare.

Cordiali saluti
Sacco & Partners Srl
STP (Società tra Professionisti)